

**COMUNE DI VIGNOLA**

**(PROV DI MODENA)**

APPENDICE ALL'ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA  
RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI  
(REG. N. 04/2018/C DEL 22/01/2018).

*(sostitutiva dell'appendice stipulata in data 12/06/2018 nr. Reg. 39/2018).*

L'anno 2022, nel mese di settembre il giorno trenta

TRA

il **Comune di Vignola** , con sede legale in Vignola (MO) via G.Bellucci n. 1 CF e P.IVA  
00179790365 rappresentato dalla Sindaca Prof.ssa Emilia Muratori nata a [REDACTED]  
[REDACTED] il [REDACTED] 9, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco, in  
esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 29/08/2022;

E

**La Fondazione di Vignola** con sede legale in Vignola (MO), Piazza dei Contrari n. 4 CF  
00283680361 e P.IVA 02767380369 rappresentata dalla Prof.ssa Carmen Vandelli nata a  
[REDACTED] l' [REDACTED] la quale interviene nel presente atto in  
qualità di Presidente pro-tempore, in esecuzione della Delibera di Comitato di  
Gestione n. 341 del 18/04/2019, (in seguito denominata anche Fondazione)

PREMESSO CHE:

- in data 11/05/2017 l'Amministrazione comunale e la Fondazione hanno  
sottoscritto un "ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN UNICO  
POLO CULTURALE COMPRENDENTE LE SEDI AURIS E VILLA TRENTI, LIMONAIA E  
PARCO CIRCOSTANTE", con il quale si rinviava la definizione delle fasi successive  
ad ulteriori specifici atti integrativi ed attuativi;

- in data 22/01/2018 l'Amministrazione Comunale ha stipulato con la Fondazione di

Vignola un accordo Reg. 04/2018/C, avente oggetto "ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI IN VIGNOLA AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE ACCORDO IN DATA 11/05/2017", relativa alla gestione dell'area verde circostante Villa Trenti e identificata al foglio 23 mappale 257 e mappale 108, delle aree circostanti la Biblioteca Auris e del cortile interno della stessa, comprese nel Foglio 23 mappale 258, nonché dell'area verde attrezzata di proprietà del Comune di Vignola censita al foglio 23 mappale 254, accordo avente la durata di anni 5 rinnovabili una tantum di ulteriori 5 anni ai sensi dell'art.8; con nota del 28/05/2018, assunta agli atti del Comune con prot.21953/18, la Fondazione di Vignola ha richiesto di modificare l' art. 7 dell'Accordo in essere, come di seguito riportato:

*"Il Comune dovrà versare alla Fondazione di Vignola, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del parco nella sua interezza, una somma annuale pari ad € 6.100,00. Tale importo è da intendersi fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art1 del DPR 633/72, trattandosi di attività svolta dalla Fondazione in ambito istituzionale. La liquidazione, avverrà entro il 31 maggio dell'anno cui il versamento si riferisce";*

- in data 12/06/2018 è stata sottoscritta tra le parti un'appendice dell'Accordo reg. n. 04/2018 del 22.01.2018, che accogliendo la suddetta richiesta, modificava integralmente l'art. 7 del medesimo accordo, con la definizione della somma annua complessiva di €. 6.100,00 (fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 1 del DPRn.633/72) a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del parco nella sua interezza,

- con nota del 13/01/2020, assunta agli atti comunali con prot. 1833 del 16/01/2020, la Fondazione chiedeva di aumentare l'importo del rimborso per l'esecuzione delle manutenzioni a verde del parco in almeno € 10.000,00 annui (oltre ad IVA);

- con nota prot. 37373 del 10/11/2020 il Comune proponeva alla Fondazione di procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la manutenzione del parco di Villa Trenti, nella misura del 50%, con un minimo garantito di € 5.000,00, così come previsto dall'accordo vigente;

- con successive note trasmesse dalla Fondazione, assunte agli atti con prot. n. 34652 del 03/09/2021 e prot. n. 22773 del 07/06/2022, sono state rendicontate le spese degli interventi di manutenzione ordinaria del parco rispettivamente la prima per l'annualità 2020 e la seconda per l'annualità 2021;

- le suddette rendicontazioni hanno evidenziato un notevole aumento dei costi di manutenzione, che giustificano la richiesta avanzata della Fondazione per la compartecipazione del Comune nella misura del 50%;

Ritenuto pertanto legittima ed accoglibile la sopra citata richiesta, assunta agli atti con prot. n. 1833/2020, confermando l'impegno del Comune alla compartecipazione al 50% delle spese per gli interventi di manutenzione ordinaria del Parco in oggetto, con un minimo garantito di € 5.000,00 ed un importo massimo di €. 10.000,00, da intendersi quale rimborso spese e fuori capo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 633/72;

Tutto ciò premesso, con la presente appendice, da intendersi sostitutiva dell'appendice stipulata in data 12/06/2018 nr. Reg. 39/2018 (prog. int. 1920/18) e quale allegato integrante e sostanziale dell'Accordo di cui all'oggetto reg. n 04/2018/C del 22/01/2018 prot. int. 231/2018

**LE PARTI CONVENGONO :**

di modificare l'ART. 7 come di seguito riportato:

**ART. 7.** Il Comune dovrà versare alla Fondazione di Vignola, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del parco nella sua interezza, una somma annuale corrispondente al 50% delle spese rendicontate e documentate, con un importo minimo garantito di €. 5.000,00 ed un importo massimo di € 10.000,00. Tali importi sono da intendersi fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art1 del DPR 633/72, trattandosi di attività svolta dalla Fondazione in ambito istituzionale. La liquidazione, previa richiesta scritta da parte della Fondazione, avverrà entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di esecuzione degli interventi.

**PRENDONO ATTO**

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) che nel testo vigente i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell' Amministrazione comunale.

**REGISTRAZIONE:** Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la stessa natura dell'atto.

Il presente atto composto da numero 4 (quattro) pagine scritte per intero e n. 4 (quattro) righe della pagina 5 (cinque), e sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola.

Letto, approvato e sottoscritto:

PER IL COMUNE DI VIGNOLA

LA SINDACA (prof.ssa Emilia Muratori)

PER LA FONDAZIONE DI VIGNOLA

LA PRESIDENTE (Prof.ssa Carmen Vandelli)

*Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>).*

*(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.*

\_\_\_\_\_  
(luogo)

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(qualifica)

\_\_\_\_\_  
(cognome-nome)

\_\_\_\_\_  
(firma)